

Cuneo, 29 novembre 2017
Protocollo n. 82922

Avviso di indagine di mercato

Il dirigente del Settore Contratti e personale

rende noto che, in esecuzione della determinazione dirigenziale numero 1761 del 21 novembre 2017, intende effettuare un'indagine di mercato ai sensi dell'articolo 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «*Codice dei contratti pubblici*» [in seguito "Codice"], e, per le parti ancora in vigore, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*» [in seguito "Regolamento"], per il successivo incarico, mediante affidamento diretto¹, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, dei servizi tecnici attinenti l'ingegneria e l'architettura.

Il presente avviso, finalizzato a una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Cuneo, che sarà libero di avviare altre procedure. L'amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Al fine di potere effettuare le comunicazioni inerenti la procedura, si invitano gli operatori economici ad autorizzare questa stazione appaltante ad utilizzare la posta P.E.C. [posta elettronica certificata] così come indicato nell'istanza di partecipazione. Pertanto, ogni trasmissione a mezzo P.E.C. avrà valore legale di comunicazione.

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente avviso ha per oggetto l'affidamento di servizi di architettura e di ingegneria relativi al servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione di un percorso sensoriale incentrato sul tema del fiume e dell'acqua da realizzare presso il Parco fluviale Gesso e Stura all'interno dell'area individuata in via Porta Mondovì, Cuneo. Programma Interreg V-A Italia-Francia ALCOTRA 2014-2020 – Progetto n° 1706 "Nat.Sens. Naturalmente, a spasso con i sensi" – Azione 4.1 "Progettazione e realizzazione percorsi sensoriali" – CUP B27B17000000007.

Le prestazioni oggetto del servizio da affidare sono definite in dettaglio nello «Schema di disciplinare di incarico», approvato con determinazione dirigenziale n. 1761 del 21 novembre 2017.

2. IMPORTO STIMATO DEI LAVORI E DELLE SPESE TECNICHE

L'importo presunto complessivo lordo dell'intervento per il quale si affidano i servizi in oggetto è previsto in € 140.000,00 ed è sommariamente suddiviso, ai fini della determinazione preventiva degli onorari, in:

¹ Articolo 36 — comma 2, lettera a) — del Codice.

Categoria delle opere	Importo stimato	ID. opere D.M. 17.6.2016	Corrispondenza DM 232/1991
Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell'opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo.	€ 140.000,00	P.02	Parte IV sez. I

La parcella professionale delle prestazioni poste alla base della gara ammonta a complessivi € **12.648,39**, comprensivi delle spese e dei compensi accessori, ed è sinteticamente definita secondo i seguenti parametri:

Prestazioni Progettuali	Compenso stimato Art. 4 D.M. 17.6.2016	Spese e oneri accessori Art. 5 D.M. 17.6.2016	Corrispettivo stimato Art. 1 c. 2 D.M. 17.6.16
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica (ex progettazione preliminare)	€ 1.536,86	€ 153,69	€ 1.690,55
Progettazione definitiva	€ 6.468,80	€ 646,88	€ 7.115,68
Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 3.492,87	€ 349,29	€ 3.842,16
			€ 12.648,39

La determinazione definitiva del compenso al professionista verrà effettuata sulla base dell'articolazione del computo metrico estimativo allegato al progetto esecutivo, con i criteri e le modalità di cui alla «Tabella dei corrispettivi delle prestazioni» depositata agli atti del Comune. Sono a carico dell'amministrazione il contributo integrativo di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 s.m.i. e l'imposta sul valore aggiunto nella misura di legge.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di affidare al vincitore del presente bando anche la direzione lavori, la contabilità e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione del percorso sensoriale suddetto. Il compenso per la direzione lavori, la contabilità e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verrà calcolato sulla base del D.M. 17/06/2016 e verrà applicato il ribasso presentato in sede di gara per la redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva in argomento.

3. LUOGO DI ESECUZIONE

Comune di Cuneo.

4. TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

- progetto di fattibilità tecnica ed economica: entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione scritta da parte del R.U.P.;
- progetto definitivo: entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione scritta da parte del R.U.P.;
- progetto esecutivo e redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento: entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione scritta da parte del R.U.P. e dall'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'opera.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui all'oggetto i soggetti di cui agli articoli 45 e 46 del Codice, ovvero i soggetti che intendono riunirsi o consorzarsi ai sensi del successivo articolo 48 e gli operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea come previsto dall'articolo 45, comma 1, del Codice, per i quali non ricorrano le cause di esclusione indicate all'articolo 80 del Codice.

È fatto divieto ai concorrenti² di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45 -comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale³. È vietata l'associazione in partecipazione⁴. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del medesimo articolo, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Nell'offerta deve inoltre essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche⁵.

All'atto dell'affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 80 del Codice e di possedere i requisiti e le capacità di cui all'articolo 83, comma 1, del Codice⁶.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura:

1. i **professionisti singoli o associati** devono possedere i seguenti requisiti⁷:

- a. essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara;
- b. essere abilitati all'esercizio della professione, oltre che essere iscritti – al momento della partecipazione alla gara – al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti. Qualora il soggetto sia cittadino di altro stato dell'Unione Europea: essere abilitato all'esercizio della professione secondo le norme del paese di appartenenza;

2. i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del Codice [**società di professionisti**] devono produrre⁸ l'organigramma della società – aggiornato alla data di presentazione dell'offerta – comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità, indicante in particolare:

- i soci;
- gli amministratori;

² Articolo 48, comma 7, del Codice.

³ Articolo 48, del Codice.

⁴ Articolo 48, comma 9, del Codice.

⁵ Articolo 24, comma 5, del Codice.

⁶ Articolo 24, comma 5, del Codice.

⁷ Articolo 1, Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263.

⁸ Articolo 2, Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263.

- i dipendenti;
- i consulenti su base annua, muniti di partita Iva che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione Iva.

L'organigramma di cui sopra deve riportare le specifiche competenze e responsabilità di ciascuno dei soggetti indicati;

3. i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c), del Codice [**società di ingegneria**]⁹, sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

Il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
- b. essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed essere iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti. Qualora il soggetto sia cittadino di altro stato dell'Unione Europea: essere abilitato all'esercizio della professione secondo le norme del paese di appartenenza.

La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

Le società di ingegneria devono produrre l'organigramma della società – aggiornato alla data di presentazione dell'offerta – comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità, indicante in particolare:

- i soci;
- gli amministratori;
- i dipendenti;
- i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.

L'organigramma, che dovrà essere tenuto costantemente aggiornato, deve riportare le specifiche competenze e responsabilità di ciascuno dei soggetti indicati.

Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del Codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.

4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del Codice, per i **raggruppamenti temporanei**¹⁰ costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), del Codice i requisiti di cui ai punti 2 [requisiti società di professionisti] e 3 [requisiti società di ingegneria]

⁹ Articolo 3, Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263.

¹⁰ Articolo 4, Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263.

del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di cui ai punti 2 [requisiti società di professionisti] e 3 [requisiti società di professionisti] del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione Iva;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

5. Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE¹¹:

- a. per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del Codice, i requisiti di cui ai punti 2 [requisiti società di professionisti] e 3 [requisiti società di ingegneria] devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE;
- b. i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

I soggetti di cui ai punti 2 [requisiti società di professionisti], 3 [requisiti di società di ingegneria], 4 [requisiti dei raggruppamenti temporanei] e 5 [Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE] comunicano all'A.N.A.C., che li inserisce nel casellario delle società di ingegneria e professionali, i seguenti dati¹²:

- a. entro trenta giorni dall'adozione, l'atto costitutivo e ogni altro atto relativo a successive variazioni dell'assetto societario;
- b. entro dieci giorni dall'adozione, l'organigramma di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2017, n. 263, nonché ogni loro successiva variazione;
- c. entro trenta giorni dall'approvazione dei bilanci, il fatturato speciale;
- d. entro cinque giorni dall'iscrizione dell'atto sul registro imprese, la delibera di nomina del direttore tecnico.

Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di

¹¹ Articolo 5, Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263.

¹² Articolo 6, Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263.

incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al comma 7 dell'articolo 27 del Codice sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

I concorrenti devono inoltre essere in possesso dei **seguenti requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa**:

- a. fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv), del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, pari a 1,5 volte l'importo stimato a base di gara;
- b. avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv), del Codice, relativi a lavori appartenenti a ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo a ognuna delle classi e categorie;
- c. all'avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di almeno due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv), del Codice, relativi ai lavori appartenenti a ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;
- d. per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria), numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva Iva e che firmino il progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione Iva), in misura non inferiore a **4 unità, di cui 1 architetto, 1 ingegnere, 1 agronomo/forestale e 1 geologo**;
- e. per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici in misura non inferiore a **4 unità, di cui 1 architetto, 1 ingegnere, 1 agronomo/forestale e 1 geologo**, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 49 e 83 del Codice. Ai fini della dimostrazione dei requisiti, si ritiene che, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.

Per il requisito dei servizi svolti è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione a ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, incarichi di progettazione e direzione lavori o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori.

I raggruppamenti temporanei possono essere formati da tutti i soggetti di cui all'articolo 46 - comma 1, lettera da a) a d), ma anche comprendere soggetti di cui alla lettera f) del medesimo comma.

In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti i requisiti di cui ai punti a), b) e d) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il requisito di cui al punto c) non è frazionabile. Pertanto, nel caso di raggruppamento temporaneo, ogni singolo servizio dovrà essere stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti temporaneamente raggruppati. In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, i requisiti di cui al punto e) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.

La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti.

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'articolo 46, comma 1, del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal presente disciplinare di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperative e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali¹³. Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili di cui all'articolo 46 – comma 1, lettera f) – del Codice, per i primi cinque anni della costituzione tutti i requisiti di cui ai punti da a) a e) possono essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle società consorziate.

6. AVVALIMENTO

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento ai sensi dell'articolo 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, necessari per partecipare a questa procedura di gara, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti¹⁴. L'avvalimento non può soddisfare i requisiti di cui all'articolo 80 del Codice.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega¹⁵:

1. una dichiarazione sottoscritta dal professionista ausiliario attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
2. una dichiarazione sottoscritta dal professionista ausiliario con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
3. il contratto di avvalimento in virtù del quale il professionista ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. La stazione appaltante verifica se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione¹⁶. Il concorrente e il professionista ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.¹⁷

¹³ Articolo 46, comma 2, del Codice.

¹⁴ Articolo 89 del Codice.

¹⁵ Articolo 89, comma 1, del Codice.

¹⁶ Articolo 89, comma 3, del Codice.

¹⁷ Articolo 89, comma 5, del Codice.

È ammesso l'avvalimento di più professionisti ausiliari. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.¹⁸ Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso professionista ausiliario si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia il professionista ausiliario che che si avvale dei requisiti.¹⁹

Il contratto è in ogni caso eseguito dal concorrente che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e il professionista ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.²⁰ La stazione appaltante eseguirà in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte del professionista ausiliario, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto²¹.

7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Gli operatori economici interessati devono far pervenire la propria candidatura al Comune di Cuneo esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata [in seguito "PEC"] all'indirizzo protocollo.comune.cuneo@legalmail.it entro le ore 12,00 del giorno 15 dicembre 2017.

La PEC dovrà avere come oggetto «**Ufficio Contratti e appalti — Indagine di mercato incarico di progettazione progetto ALCOTRA "Nat.Sens." — CUP B27B17000000007**»

La PEC deve contenere la manifestazione di interesse al progetto, in carta libera, comprensiva della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., circa il possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica.

Operativamente, il concorrente può alternativamente:

- compilare il modello predisposto dal Comune [modello allegato "A" scaricabile dal sito internet del Comune: www.comune.cuneo.gov.it], sottoscrivere lo stesso, includere in calce la scansione del documento di riconoscimento del sottoscrittore e trasformare il tutto in formato "pdf". Il file così composto costituisce allegato obbligatorio al messaggio PEC;
- compilare il modello predisposto dal Comune [modello allegato "A" scaricabile dal sito internet del Comune: www.comune.cuneo.gov.it], trasformarlo in un formato statico [es. PDF/A studiato appositamente per l'archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici] comprensivo del documento di riconoscimento del sottoscrittore e sottoscrivere il documento informatico così formato con firma digitale. Il file così composto costituisce allegato obbligatorio al messaggio PEC.

Il recapito della PEC rimane a esclusivo rischio del mittente.

La stazione appaltante prenderà in esame esclusivamente le istanze pervenute entro il termine sopra indicato o per le quali il mittente sia in possesso della ricevuta che attesta la consegna del proprio messaggio al destinatario entro l'ora e la data indicata nel presente avviso.

Lingua utilizzata: Italiano

Le operazioni di verifica delle manifestazioni di interesse avverranno in seduta aperta al pubblico il giorno **18 dicembre 2017 alle ore 14,30**, presso la "Saletta Pre-Consiglio" del Comune di Cuneo [via Roma n. 28 — 1° piano].

¹⁸ Articolo 89, comma 6, del Codice.

¹⁹ Articolo 89, comma 7, del Codice.

²⁰ Articolo 49, comma 10, del Codice.

²¹ Articolo 89, comma 9, del Codice.

8. MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI

L'affidamento dei servizi oggetto di questo avviso avviene previa individuazione da parte del responsabile unico del procedimento di 5 (cinque) professionisti, qualora sussistano in tale numero aspiranti idonei, da invitare contemporaneamente e in forma riservata a presentare le offerte oggetto di negoziazione.

Gli operatori economici cui rivolgere l'invito saranno individuati attraverso la selezione di soggetti in possesso dei requisiti richiesti, da sorteggiarsi dall'elenco dei professionisti che hanno manifestato l'interesse all'incarico.

Le operazioni di sorteggio avverranno in seduta aperta al pubblico il giorno **18 dicembre 2017, alle ore 14,30**, presso la "Saletta Pre-Consiglio" del Comune di Cuneo [via Roma n. 28 — 1° piano] con le seguenti modalità:

1. ciascuna domanda di partecipazione — verificata la correttezza della documentazione prodotta dal candidato — verrà contrassegnata da un numero progressivo in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell'ente. Prima dell'estrazione verrà esposto l'elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nomi dei concorrenti;
2. seguirà l'estrazione di cinque numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno ammesse alla gara, le altre saranno escluse;
3. al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi dei soggetti esclusi, mentre i nomi dei cinque concorrenti verranno mantenuti riservati fino all'avvenuta presentazione delle offerte;
4. delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale.

Nel caso il numero dei concorrenti qualificati non sia superiore a cinque, saranno tutti invitati alla presentazione dell'offerta per l'affidamento dell'incarico e la stazione appaltante non procederà al sorteggio pubblico di cui sopra. La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di integrare il predetto elenco di operatori.

La stazione appaltante avvierà la procedura negoziata anche nel caso pervenga una sola candidatura valida, riservandosi di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.²²

La domanda di partecipazione a questa indagine di mercato non dovrà contenere alcuna offerta economica.

9. CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE

L'appalto in oggetto sarà affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95. comma 2. del Codice in base ai seguenti elementi²³:

- A. professionalità e adeguatezza dell'offerta, desunta dalla documentazione di un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento: **punti 40**;
- B. caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico **punti 40 di cui**:
 - metodologia proposta per la redazione del progetto (approccio alle problematiche connesse

²² Articolo 95, comma 12, del Codice.

²³ Sezione VI – 1) Elementi di valutazione - punto 1.1 Linea Guida n. 1 ANAC "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

alla realizzazione dell'incarico, soluzioni proposte per specifiche difficoltà, accorgimenti adottati per il raggiungimento degli obiettivi della stazione appaltante): **punti 25**;

- eventuale supporto al gruppo di lavoro da parte di uno o più figure professionali esperte nei campi socio-pedagogico e sanitario al fine di rendere maggiormente adeguata la progettazione richiesta agli obiettivi della stazione appaltante: **punti 15**;

C. ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica: **20 punti**

Si precisa che saranno ammesse all'apertura dell'offerta economica solo le proposte che avranno ottenuto un punteggio tecnico pari o superiore a 48 punti.

10. INFORMAZIONI

Tutti i documenti necessari per la formulazione della domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Cuneo alla sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti. Per qualsiasi informazione aggiuntiva questi si può contattare il Geom. Marco Viada [Telefono 0171 444516 – marco.viada@comune.cuneo.it] oppure l'Arch. Simone Fogliacco [Telefono 0171 444522 – simone.fogliacco@comune.cuneo.it]

Per informazioni riguardanti la procedura di gara, la documentazione amministrativa da presentare e chiarimenti sui modelli a corredo della domanda, contattare l'ufficio Contratti e appalti [Tel.: 0171 444244 – mail: appalti@comune.cuneo.it].

Avvisi, chiarimenti e comunicazioni relativi alla procedura di gara verranno pubblicati sul sito Internet del Comune: www.comune.cuneo.gov.it.

Il presente avviso è pubblicato:

- all'Albo Pretorio del Comune di Cuneo;
- sul sito web del Comune all'indirizzo www.comune.cuneo.gov.it.

11. RISERVATEZZA DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- la conseguenza dell'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nell'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente implicato nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241; 4) altri soggetti del Comune;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;
- titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono i dirigenti dei settori interessati.

12. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni

previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

13. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato codice.

14. OBBLIGHI IN TEMA DI “LEGGE ANTICORRUZIONE”

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

L'appaltatore dichiarerà di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

15. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Responsabile unico del procedimento è il signor Gautero ing. Luca, dirigente del settore Ambiente e Territorio.

Il dirigente
Rinaldi Giorgio
Documento firmato digitalmente